

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1560 del 03/04/2020
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Pratica ARPAE n. 7403/2020 - integrazione autorizzazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 e atto di voltura n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1607 del 03/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 – Pratica ARPAE n. 7403/2020 – integrazione autorizzazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 e atto di voltura n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020.**

PREMESSO CHE:

- a) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Titolo I ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;
- b) l’articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- c) la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

CONSIDERATO CHE:

- i. la ditta Emiliana Rottami S.p.A. nello stabilimento ubicato in via Verdi, 26 a San Cesario sul Panaro(MO), effettuava attività di recupero di rifiuti di vetro non pericolosi legittimata dall’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016;
- ii. con prot. n. 24798 in data 28/11/2018 è stata emessa da ARPAE diffida nei confronti del Sig. Goldoni Piero, in qualità di rappresentante legale di Emiliana Rottami s.p.a.
- iii. il Tribunale di Modena con sentenza pubblicata in data 07/03/2019, ha dichiarato il fallimento di Emiliana Rottami, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al 30/09/2019. La dichiarazione di fallimento è intervenuta su istanza in proprio della società, previa rinuncia alla domanda di concordato preventivo;
- iv. con nota datata 15/04/2019 (prot. ARPAE n.61202 del 16/04/2019), è pervenuta richiesta di sospensione degli effetti della diffida sopracitata da parte del Curatore Fallimentare, dott. Claudio Vellani;
- v. con determinazione n.3072 del 25/06/2019 ARPAE ha assunto le decisioni prese in sede di CdS e ha stabilito la sospensione degli effetti della diffida di cui al prot. n.24798 del 28/11/2018 a condizione che fossero rispettate le prescrizioni in essa contenute;
- vi. il giorno 20/02/2020 la Società Emiliana Rottami SpA, rappresentata dal curatore fallimentare, ha presentato istanza congiunta a **Macoglass Srl** per ottenere la voltura dell’autorizzazione unica relativa all’impianto di trattamento rifiuti, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, alla società subentrante Macoglass Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), assunta agli atti di ARPAE con prot. n.27922/2020;
- vii. con determinazione n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020 Arpae ha rilasciato l’atto di voltura dell’Autorizzazione Unica relativa alla Determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016, per lo svolgimento dell’attività di trattamento rifiuti, nell’impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26.

CONSIDERATO INOLTRE:

- viii. che il sopracitato atto di voltura stabilisce:

- A) di confermare le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella vigente autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 per le parti non oggetto di variazione;
- B) che le attività preliminari alla gestione a regime dell'impianto, consistenti in attività di messa a punto e ripristino generale delle aree, degli stabili e delle attrezzature, necessarie ed urgenti per la generale tutela dell'ambiente e della salute, ricomprese tra quelle già autorizzate, qualora non consistano in varianti all'autorizzazione vigente, devono essere comunicate almeno 15 giorni prima ad ARPAE, Comune di San Cesario sul Panaro, AUSL, affinché i medesimi Enti possano assentirne l'esercizio dopo averne valutato, secondo le proprie attribuzioni/competenze, la non significatività rispetto alla cornice autorizzatoria vigente e l'impatto ai fini di eventuali prescrizioni/restrizioni; la medesima comunicazione dovrà essere inviata anche ad Hera Spa direzione Acqua e ad Autostrade per l'Italia Spa;
- C) di prescrivere inoltre, sulla base della **diffida** n. 24798 del 28/11/2018 sostituita e superata dall'atto di voltura, che:
- nell'impianto non possano essere introdotti rifiuti fino alla completa rimozione degli stoccaggi attualmente in essere;
  - con cadenza mensile, vengano inviati ad ARPAE SAC e ST Modena rapporti sui quantitativi di materiali/rifiuti allontanati dall'impianto, al fine di mostrare l'effettiva diminuzione degli stoccaggi;
  - entro 6 mesi dalla data di voltura dell'autorizzazione, debbano essere rimossi i materiali/rifiuti presenti presso l'impianto;
  - entro 6 mesi dalla data di voltura dell'autorizzazione, in alternativa alla completa rimozione dei materiali/rifiuti di cui al punto precedente, la ditta debba presentare ad ARPAE un progetto di dettaglio per la realizzazione degli interventi di copertura della "Zona 2" previsti dalla diffida di cui al prot. n.24798 del 28/11/2018.
  - l'efficacia dell'Atto di voltura è sospesa fino al giorno successivo all'invio della lettera in cui ARPAE comunica l'accettazione delle garanzie finanziarie e il perfezionamento, con esito favorevole, della procedura di comunicazione antimafia.
- ix. che in data 12/03/2020, Macoglass S.r.l. ha inviato una comunicazione, assunta gli atti con prot. Arpae n. 40234, nella quale si indicava che, al fine di ottemperare alla prescrizione di rimuovere i cumuli oggetto di diffida, si rendeva *"necessario effettuare preliminarmente un'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti/materiali presenti nell'impianto, con lo scopo di ottenere un materiale/rifiuto da poter avviare ad altri impianti di recupero e/o da destinare ad eventuale possibile riutilizzo, previo analisi, test di cessione ed autorizzazioni del caso."* Macoglass indicava anche che riteneva che tale attività, che doveva svolgersi nel piazzale esterno in quanto il fabbricato presente non garantisce i requisiti di sicurezza, fosse ricompresa nel provvedimento autorizzativo vigente. Allegata alla comunicazione veniva inviata una scheda tecnica illustrativa dei potenziali impatti legati al funzionamento nell'impianto dell'attività di triturazione e vagliatura comunicata;
- x. che a tale comunicazione Arpae con protocollo n. 41507 del 16/03/2020 ha risposto precisando che *"stante la necessità ambientale e sanitaria di legittimare quanto prima tale attività preliminare, senza però pregiudicare il principio di prevenzione, soprattutto in merito alla possibile differente dispersione di polveri ed emissione di rumori, si ritiene necessaria la convocazione, in tempi molto rapidi, di una conferenza dei servizi per la valutazione congiunta, da parte di tutti i soggetti richiamati al punto c) del provvedimento di voltura, dell'attività preliminare così come comunicata."* Venivano inoltre richiesti documenti/elementi integrativi da analizzare in sede di CdS;
- xi. che in data 19/03/2020 con prot. n. 43078 Macoglass S.r.l. ha inviato la risposta alle integrazioni richieste;

- xii. che in data 19/03/2020 con prot. n. 43201 Macoglass S.r.l. ha inviato al Comune di San Cesario e ad Arpae un quesito in merito alla demolizione del fabbricato di via Verdi, 26 e precisamente: se era possibile procedere alla **immediata demolizione del fabbricato**, viste le condizioni di pericolosità in cui versa, le **modalità di presentazione della relativa domanda** in Comune e la possibilità di presentare richiesta di **permesso di costruire** di un nuovo immobile nello stesso sito.
- xiii. che il Comune di San Cesario sul Panaro in data 24/03/2020, ha risposto indicando che *“si ritiene che l'intervento proposto di demolizione del fabbricato esistente **debba essere formalizzato quale variante o modifica dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 la cui AC è Arpae SAC Modena**”* e che, per tale intervento, soggetto a SCIA ordinaria, occorre presentare la documentazione edilizia unificata della Regione Emilia-Romagna.

PRESO ATTO:

1. che in sede di CdS istruttoria, tenutasi il giorno 30/03/2020 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, per valutare le comunicazioni trasmesse da Macoglass S.r.l., **è stato condiviso quanto segue:**
- a) **di concedere a Macoglass S.r.l di avviare**, l'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti/materiali presenti nell'impianto, con lo scopo di ottenere un materiale/rifiuto da poter avviare ad altri impianti di recupero e/o smaltimento, nel piazzale esterno in quanto il fabbricato presente non garantisce i requisiti di sicurezza;
- b) che tale attività potrà iniziare **solo dopo che la Ditta avrà dato riscontro alle seguenti richieste di integrazioni/precisazioni/chiarimenti:**
- **Triturazione/vagliatura del rifiuto EER 191205-vetro** – la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà integrare la documentazione con una planimetria dell'area con indicata la collocazione del vaglio/trituttore, dei cumuli di rifiuti che verranno sottoposti a trattamento e delle aree utilizzate per lo stoccaggio temporaneo dei cumuli di rifiuto trattato. Dovranno essere forniti, preliminarmente all'inizio dei lavori, i riferimenti inerenti gli impianti di recupero a cui saranno destinati i rifiuti costituiti dalla frazione inferiore a 10 mm. Sempre relativamente a suddetta frazione, dovranno essere individuate le modalità di stoccaggio e le precauzioni adottate per la limitazione delle emissioni polverulente. Al termine delle operazioni di trattamento del rifiuto EER-191205 dovrà essere inviata ad ARPAE una relazione consuntiva nella quale dovranno essere complessivamente specificati i quantitativi di rifiuti trattati suddivisi per tipologia (superiori e inferiori a 10 mm e sovrullo) e i rispettivi impianti di conferimento, oltre alle copie delle pagine del registro di carico e scarico;
  - **Emissioni diffuse** - Considerato che la ditta ha indicato che il materiale da avviare a trattamento ha una percentuale di umidità di circa il 3%, considerato anche che la percentuale di umidità indicata equivale a quella prevista nelle caratteristiche riportate nel DM 05/02/98 per il pronto forno, si ritiene che il rifiuto da avviare a lavorazione sia costituito in realtà da materiale potenzialmente polverulento. Andranno pertanto descritte le modalità adottate per la limitazione della diffusione delle polveri di vetro;
  - **Rumore** - L'esame della documentazione acustica presentata evidenzia delle criticità rilevanti determinate dalla imprecisione in merito alla documentazione acustica del vaglio, in quanto nella scheda “Noise prognosis” inserita nella valutazione acustica sono riportati valori inferiori a quelli indicati nelle “istruzioni per l'uso” allegate alla documentazione. Sempre nel documento relativo alle “istruzioni per l'uso” viene indicato che il tipo di materiale trattato può modificare la rumorosità emessa dalla macchina, ma non vi sono riferimenti in merito alla vagliatura del rottame di vetro. Inoltre non vengono esplicitate le distanze sorgente/ricettore utilizzate nel modello, non è valutato l'impiego di macchine movimento terra per il caricamento dei materiali e viene sostanzialmente dichiarato il permanere in situ dei cumuli di materiali di altezza pari a 10-12 m, ai quali viene attribuita capacità di schermatura; si chiede conferma in merito a tale affermazione, ritenendo più opportuno che il rifiuto venga allontanato dal sito, man mano che viene trattato. Si aggiunge che tra i ricettori R2 ed R1 è presente un altro ricettore abitativo e che le pannellature installate a confine aziendale di via Verdi hanno altezza di 6 m, ma non risulta posseggano capacità di

attenuazione acustica, in quanto furono installate al solo scopo di favorire il contenimento della polvere eventualmente dispersa dalla attività svolta in precedenza. Si osserva infine che le considerazioni svolte in merito al rispetto dei limiti di immissione differenziale possono essere ritenute valide in condizioni di normale traffico veicolare sulla autostrada A1. Nell'attuale condizione di restrizione della mobilità a seguito dell'emergenza Covid-19, ci si attende un abbassamento significativo del rumore residuo normalmente presente, con conseguente potenziale superamento del limite di immissione differenziale presso i ricettori abitativi più prossimi;

▫ **Acque di dilavamento** - Si concorda con il proponente che il sistema di nebulizzazione non contribuirà significativamente alla produzione di acque reflue. Considerato però che le acque meteoriche, dilavando i cumuli di materiali e di rifiuti presenti nell'area sono da classificare quali "acque reflue industriali", si richiede all'azienda di definire le modalità di gestione che la stessa intende adottare. In sostanza, si richiede se la ditta intende mantenere in funzione l'impianto chimico-fisico di depurazione delle acque reflue industriali e di presentare il progetto di gestione delle acque reflue di dilavamento nel periodo di spostamento cumuli e pulizia piazzali;

▫ in merito alla **sicurezza sul lavoro**, la Ditta deve indicare quali siano le misure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico da adottare nei confronti dei lavoratori addetti alle lavorazioni di triturazione e vagliatura e le metodologie per farle rispettare. Le misure di prevenzione e protezione utilizzate nelle lavorazioni condotte devono essere adottate seguendo il grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Le lavorazioni e le misure tecniche di prevenzione e protezioni devono essere adottate onde evitare che possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente l'assenza di rischi e disagi per la popolazione eventualmente esposta. A tal proposito si rammenta l'adempimento agli obblighi generali di tutela previsti all'art.18 D.Lgs.81/08 rendendosi obbligatorio aggiornare specificatamente il documento di valutazione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art.29, comma 3 D.Lgs.81/08 ed adempiere agli obblighi conseguenti;

c) che **l'intervento di demolizione del capannone**, che la ditta richiede di poter iniziare quanto prima per ragioni di sicurezza, nell'ambito dell'art.208 d.lgs.152/2006 **possa essere assentito**, per quanto di competenza, facendo però salva la norma edilizia specifica, e quindi, la procedura edilizia corrispondente, vale a dire la comunicazione della SCIA che dovrà essere trasmessa al Comune e contemporaneamente a tutti i membri invitati della conferenza, i quali, se lo riterranno, potranno inviare di conseguenza al Comune e ad ARPAE, quale autorità competente, eventuali richieste di integrazioni o prescrizioni.

2. della nota prot. ASPI/RM/2020/0005456/EU del 31/3/20 dell'Ente Autostrade per l'Italia con cui si segnala la temporanea difficoltà a prender parte alle video conferenze per ragioni attinenti la pandemia in atto.

#### CONSIDERATO INOLTRE:

con riferimento a quanto indicato al punto h) dell'atto di voltura (DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020) dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016, che stabilisce che l'efficacia dell'atto è sospesa fino al giorno successivo all'invio della lettera in cui ARPAE comunica l'accettazione delle garanzie finanziarie e il perfezionamento, con esito favorevole, della procedura di comunicazione antimafia:

- che nella determinazione di voltura DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020, è contenuto un errore materiale relativo alla quantificazione delle garanzie finanziarie, che nel dispositivo dell'atto sono quantificate in modo errato e differente rispetto a quanto correttamente definito nelle premesse dell'atto stesso;

- che in data 28/03/2020 sono pervenute le **garanzie finanziarie** per l'importo complessivo correttamente quantificato di 1.228.000,00 Euro e che Arpae con PEC 49688 del 02/04/2020 ha comunicato l'accettazione delle stesse;
- che, poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 27/2/20, giorno di invio da parte di ARPAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. *Banca dati unica della doc.ne antimafia*) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Macoglass circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente;

#### CONSIDERATO INFINE

che durante la video CdS del 30/03/2020 si è fissata una nuova video CdS per il giorno 10/04/2020 ore 10,30.

#### PER QUANTO PRECEDE

#### il Dirigente determina

- a) di **attuare e rendere operativi i contenuti espressi dalla CdS** del 30/03/2020 così come stabilito ai punti b) e c) che seguono;
- b) **di concedere** a Macoglass Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del. D. Lgs. 152/06 con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016 volturata con determinazione n. DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020, allo svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti, nell'impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, **di avviare l'attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti/materiali presenti nell'impianto** così come comunicato dalla stessa con nota prot.40234 del 12/3/20, con lo scopo di ottenere un materiale/rifiuto da poter avviare ad altri impianti di recupero e/o smaltimento, **previo accoglimento** espresso da parte di Arpae delle integrazioni, delle precisazioni e dei chiarimenti richiesti alla ditta in sede di CdS, come in premessa richiamate e di seguito riportate, da inviare a tutti i componenti della CdS **entro e non oltre l'8/4/2020**:
  - **Triturazione/vagliatura del rifiuto EER 191205-vetro** – la ditta, prima dell'inizio dei lavori, dovrà integrare la documentazione con una planimetria dell'area con indicata la collocazione del vaglio/tritratore, dei cumuli di rifiuti che verranno sottoposti a trattamento e delle aree utilizzate per lo stoccaggio temporaneo dei cumuli di rifiuto trattato. Dovranno essere forniti, preliminarmente all'inizio dei lavori, i riferimenti inerenti gli impianti di recupero a cui saranno destinati i rifiuti costituiti dalla frazione inferiore a 10 mm. Sempre relativamente a suddetta frazione, dovranno essere individuate le modalità di stoccaggio e le precauzioni adottate per la limitazione delle emissioni polverulente. Al termine delle operazioni di trattamento del rifiuto EER-191205 dovrà essere inviata ad ARPAE una relazione consuntiva nella quale dovranno essere complessivamente specificati i quantitativi di rifiuti trattati suddivisi per tipologia (superiori e inferiori a 10 mm e sovrallò) e i rispettivi impianti di conferimento, oltre alle copie delle pagine del registro di carico e scarico;
  - **Emissioni diffuse** - Considerato che la ditta ha indicato che il materiale da avviare a trattamento ha una percentuale di umidità di circa il 3%, considerato anche che la percentuale di umidità indicata equivale a quella prevista nelle caratteristiche riportate nel DM 05/02/98 per il pronto forno, si ritiene che il rifiuto da avviare a lavorazione sia costituito in realtà da materiale potenzialmente polverulento. Andranno pertanto descritte le modalità adottate per la limitazione della diffusione delle polveri di vetro.

- **Rumore** - L'esame della documentazione acustica presentata evidenzia delle criticità rilevanti determinate dalla imprecisione in merito alla documentazione acustica del vaglio, in quanto nella scheda "Noise prognosis" inserita nella valutazione acustica sono riportati valori inferiori a quelli indicati nelle "istruzioni per l'uso" allegate alla documentazione. Sempre nel documento relativo alle "istruzioni per l'uso" viene indicato che il tipo di materiale trattato può modificare la rumorosità emessa dalla macchina, ma non vi sono riferimenti in merito alla vagliatura del rottame di vetro. Inoltre non vengono esplicitate le distanze sorgente/ricettore utilizzate nel modello, non è valutato l'impiego di macchine movimento terra per il caricamento dei materiali e viene sostanzialmente dichiarato il permanere in situ dei cumuli di materiali di altezza pari a 10-12 m, ai quali viene attribuita capacità di schermatura; si chiede conferma in merito a tale affermazione, ritenendo più opportuno che il rifiuto venga allontanato dal sito, man mano che viene trattato. Si aggiunge che tra i ricettori R2 ed R1 è presente un altro ricettore abitativo e che le pannellature installate a confine aziendale di via Verdi hanno altezza di 6 m, ma non risulta posseggano capacità di attenuazione acustica, in quanto furono installate al solo a scopo di favorire il contenimento della polvere eventualmente dispersa dalla attività svolta in precedenza. Si osserva infine che le considerazioni svolte in merito al rispetto dei limiti di immissione differenziale posso essere ritenute valide in condizioni di normale traffico veicolare sulla autostrada A1. Nell'attuale condizione di restrizione della mobilità a seguito dell'emergenza Covid-19, ci si attende un abbassamento significativo del rumore residuo normalmente presente, con conseguente potenziale superamento del limite di immissione differenziale presso i ricettori abitativi più prossimi;
  - **Acque di dilavamento** - Si concorda con il proponente che il sistema di nebulizzazione non contribuirà significativamente alla produzione di acque reflue. Considerato però che le acque meteoriche, dilavando i cumuli di materiali e di rifiuti presenti nell'area sono da classificare quali "acque reflue industriali", si richiede all'azienda di definire le modalità di gestione che la stessa intende adottare. In sostanza, si richiede se la ditta intende mantenere in funzione l'impianto chimico-fisico di depurazione delle acque reflue industriali e di presentare il progetto di gestione delle acque reflue di dilavamento nel periodo di spostamento cumuli e pulizia piazzali;
  - **Sicurezza sul lavoro:** la Ditta deve indicare quali siano le misure di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico da adottare nei confronti dei lavoratori addetti alle lavorazioni di triturazione e vagliatura e le metodologie per farle rispettare. Le misure di prevenzione e protezione utilizzate nelle lavorazioni condotte devono essere adottate seguendo il grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Le lavorazioni e le misure tecniche di prevenzione e protezioni devono essere adottate onde evitare che possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente l'assenza di rischi e disagi per la popolazione eventualmente esposta. A tal proposito si rammenta l'adempimento agli obblighi generali di tutela previsti all'art.18 D.Lgs.81/08 rendendosi obbligatorio aggiornare specificatamente il documento di valutazione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art.29, comma 3 D.Lgs.81/08 ed adempiere agli obblighi conseguenti.
- c) **di assentire**, per quanto di competenza, **l'intervento di demolizione del capannone**, che la ditta richiede di poter iniziare quanto prima per ragioni di sicurezza, nell'ambito dell'art.208 d.lgs.152/2006, facendo però salva la norma edilizia specifica, e quindi, la procedura edilizia corrispondente, vale a dire la comunicazione della SCIA che dovrà essere trasmessa al Comune e contemporaneamente a tutti i membri invitati della conferenza, i quali, se lo riterranno, potranno inviare di conseguenza al Comune e ad ARPAE, quale autorità competente, eventuali richieste di integrazioni o prescrizioni; il Comune informerà ARPAE dell'esito e degli effetti abilitanti della SCIA edilizia e verificherà che l'inizio delle attività, con il presente atto assentite (vagliatura/triturazione e demolizione), **siano compatibili con il perdurare dei divieti vigenti per il contenimento del virus COVID-19**;
- d) di prendere atto della temporanea difficoltà dell'Ente Autostrade per l'Italia a prender parte alle video conferenze e di stabilire, pertanto, vista l'urgenza di procedere nel favorire l'adempimento della Ditta alla

prescrizione di rimozione dei rifiuti giacenti, che ogni documentazione trasmessa dalla Ditta Macoglass S.r.l. ai componenti della CdS venga anche ad esso trasmessa, e che eventuali suoi contributi/prescrizioni/precisazioni vengano condivisi per il tramite di ARPAE con i membri della CdS, anche ai fini di eventuali conseguenti provvedimenti;

- e) di comunicare di avere già fissato, in occasione della video CdS del 30/3/2020, una nuova video CdS per il giorno 10/04/2020 ore 10,30;
- f) di sostituire il punto g) della determinazione di voltura DET-AMB-2020-1092 del 06/03/2020 come segue:  
“di stabilire che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, deve essere presentata la garanzia finanziaria in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1991/2003 e con le modalità di seguito elencate:  
l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € 1.228.000,00 (unmilione duecentoventottomila/00 euro);  
l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:  
a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;  
b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE1221/09;  
in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;”
- g) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- h) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di San Cesario sul Panaro ed a tutti i soggetti invitati alla CdS del 30/03/2020;
- i) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**